

Allegato "A" al N. 36454/7546 Repertorio. -----

----- ASSOCIAZIONE AMICI MISSIONI CONSOLATA -----

----- PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE -----

----- STATUTO -----

----- Natura e scopi -----

Art. 1 - Nel Comune di Torino viene costituita l'Associazione denominata "AMICI MISSIONI CONSOLATA - PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE" - con sede in Corso Ferrucci n.ro 14 -----

Art. 2 - L'Associazione riunisce tutti coloro che, animati da spirito di solidarietà umana e missionaria, desiderano operare per la promozione e lo sviluppo dei popoli, in collaborazione con l'Istituto Missioni Consolata.-----

Art. 3 - L'Associazione si propone di sollecitare l'interesse e la disponibilità per le opere di promozione e di sviluppo dei popoli, con lo scopo di: -----

a. offrire una formazione alla mondialità per gli associati, gruppi, scuole, affinché diventino sensibili alle realtà e ai problemi dei popoli -----

b. proporre occasioni concrete di impegno per la causa dei più poveri, degli oppressi ed emarginati con iniziative di condivisione a sostegno di situazioni e necessità particolari.-----

Art. 4 - L'Associazione si propone di realizzare le suddette finalità promuovendo:-----

a. Incontri formativi per far conoscere i problemi mondiali in ambito interculturale.-----

b. Interventi presso gruppi, scuole, associazioni del territorio nazionale per far conoscere la realtà dei Popoli in via di Sviluppo (PVS);-----

c. Realizzazioni di progetti miranti allo sviluppo e alla promozione umana attraverso l'azione dei Missionari della Consolata.-----

d. Convegni di studio e approfondimento su temi della promozione umana, dello sviluppo e dell'addestramento culturale e linguistico;-----

e. Partecipazione a iniziative promosse a livello regionale, nazionale e internazionale per favorire la salvaguardia dei diritti umani e l'attuazione della giustizia fra i popoli;-----

f. Raccolta presso Enti privati e pubblici, nelle forme opportune e consentite dalla legge, di fondi per lo svolgimento di dette attività.-----

----- Proventi -----

Art. 5 - L'Associazione non ha scopo di lucro.-----

I proventi con cui provvede alla propria attività sono:-----

a. le quote sociali;-----

b. i contributi di Enti pubblici e privati interessati all'attività associativa;-----

c. le eventuali donazioni;-----

d. i proventi di iniziative occasionali.-----

----- Dei soci -----

Art. 6 - Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa, chiedono di farne parte e si impegnano a pagare la quota annuale.-----

Le domande di ammissione a socio devono essere accettate dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari persone, Enti, Associazioni che acquisiscano particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione, a giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per esclusione stabilita, per motivi di particolare gravità, dal Consiglio Direttivo.

----- Organi dell'Associazione -----

Art. 8 - L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento della quota annuale. Il voto può essere espresso per delega con un massimo di tre deleghe per socio.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a. eleggere il Presidente dell'Associazione;
- b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c. approvare i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- d. stabilire la quota associativa annuale;
- e. discutere ed approvare il programma di attività;
- f. apportare eventuali modifiche al presente Statuto, con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Per tutte le altre deliberazioni vale la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Art. 9 - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea per un triennio ed è rinnovabile.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione. -----

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.-----

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. -----

Art. 10 - I membri del Consiglio Direttivo, in numero da cinque a nove vengono eletti dall'Assemblea per un triennio e sono rinnovabili.-----

E' membro di diritto del Consiglio Direttivo un Padre missionario della Consolata incaricato dall'Istituto in qualità di Assistente.-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. Suoi compiti sono:-----

a. eleggere nel suo seno un segretario ed un tesoriere;-----

b. predisporre i programmi di attività e i bilanci da sottoporre all'Assemblea;-----

c. esaminare le domande di nuovi soci e deliberare in merito;

d. nominare i soci onorari;-----

e. deliberare sull'eventuale esclusione di soci per motivi di particolare gravità.-----

Art. 11 - L'Associazione ha una sua organizzazione a livello locale, nazionale ed internazionale.-----

Possono istituirsi sezioni federate dell'Associazione sia in Italia che all'estero, i cui appartenenti condividano lo spirito e la lettera di questo statuto.-----

Ogni sezione è autonoma.-----

Ogni sezione ha un missionario incaricato in qualità di Assistente ed è collegata alla comunità dei Missionari

della Consolata più vicina od a quella che può meglio
rispondere alle esigenze del gruppo.-----

Art. 12 - Lo scioglimento dell'associazione e la liquidazione
dei beni dovranno essere stabiliti dall'Assemblea dei
soci, in accordo con l'Isituto Missioni Consolata.-----

Gli eventuali beni dell'Associazione saranno devoluti
alla realizzazione di progetti in Paesi in via di sviluppo.---

Art. 13 - Per tutti i casi non contemplati dal presente
statuto valgono le norme previste dal Codice Civile.-----